

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri.....Presidente
- avv. Giuseppe Leonardo Carrieromembro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- prof. avv. Giuseppe Conte.....membro designato dalla Banca d'Italia
- prof.ssa Marilena Rispoli Farinamembro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario
- avv. Pierfrancesco Bartolomuccimembro designato dal Consiglio Nazionale
Consumatori Utenti (C.N.C.U.)

nella seduta del 19.3.2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

A fronte della richiesta di conteggio teso all'eventuale estinzione anticipata di un finanziamento dietro cessione del quinto della retribuzione, il cliente (assistito da un rappresentante volontario qualificatosi come "operatore giuridico") contestava i costi indicati dall'intermediario, e chiedeva lo storno delle commissioni soggette a maturazione nel tempo e della quota parte di premio assicurativo.

In assenza di risconto, reitera – con ricorso del 4 dicembre 2012 – tali contestazioni e domanda la condanna dell'intermediario all'approntamento di un conteggio estintivo conforme a quanto sostenuto, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale a fronte del diniego oppostogli a un conteggio estintivo conforme alla richiesta e il rimborso delle spese legali che quantifica in 300,00 euro.

Costitutosi, il resistente eccepisce la conformità del conteggio estintivo alle prescrizioni contrattuali. In particolare rileva, quanto alle commissioni alla mandataria, che il riconoscimento di un abbuono sarà determinato all'atto del conteggio definitivo e – quanto al premio assicurativo – che il cliente dovrà (a norma dell'art. 22 l. n. 221/2012) rivolgere apposita istanza all'impresa di assicurazioni.

DIRITTO

Giova considerare che, nel caso di specie, l'estinzione anticipata non si è realizzata (essendo il contratto di finanziamento ancora in regolare ammortamento) e pertanto non esiste un dissenso tra cliente e intermediario su una specifica operazione, non appartenendo il generico accertamento della correttezza dei conteggi alla nozione di controversia. Si è più volte al riguardo osservato come esuli dagli scopi e dalle funzioni dell'ABF il compimento di attività di tipo consulenziale (cfr., tra le tante, Collegio di Milano decisione n. 644/10, che ha respinto il ricorso ritenendo la domanda "chiaramente generica e rivolta a sollecitare lo svolgimento di una attività di tipo consulenziale, che è estranea agli scopi ed alle funzioni dell'ABF"). Da ciò discende l'infondatezza del ricorso che, ovviamente, si estende alla domanda risarcitoria e alla richiesta di rifusione delle spese legali (peraltro, prescindendo anche dalla qualifica soggettiva del rappresentante, non documentate).

Precisato questo in diritto, mette conto tuttavia ricordare che i Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario univocamente riconoscono il diritto del soggetto finanziato (in particolare se consumatore) a svincolarsi dall'obbligazione della restituzione prima della scadenza naturale, con diritto a una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, sulla scorta delle "chiare e univoche" indicazioni fornite dai due comunicati con i quali il Governatore della Banca d'Italia aveva fornito indirizzi operativi per gli intermediari del settore (comunicazioni del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011), discriminando in linea di principio tra le commissioni anticipate dall'intermediario in relazione ad una prestazione già eseguita (come, ad es., le commissioni dovute all'agente o al mediatore) e quelle a favore del finanziatore, applicate in unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto, oggetto di riduzione in misura proporzionale al tempo non goduto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI